Addì 15 Dicembre 2011 a Latina,

## TRA

- Wyeth Lederle SpA, di seguito denominata la Società, rappresentata dai Sigg. Roberto Rubbi e Valter Ramacciani
- Confindustria di Latina nella persona del Sig. Vespasiano Di Spirito

- Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori, FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILCEM/UIL e UGL CHIMICI, rappresentate rispettivamente dai Sigg. Dario D'Arcangelis, Roberto Cecere, Luigi Cavallo e Armando Valiani
- La RSU dei lavoratori della Wyeth Lederle SpA

Con riferimento all'accordo di mobilità sottoscritto in pari data, la Società e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato che ai lavoratori, che in conseguenza della suddetta riorganizzazione saranno collocati in mobilità, saranno riconosciuti, oltre all'indennità di preavviso e alle normali competenze di fine rapporto, a fronte di accettazione del recesso nelle forme di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., strumenti di sostegno al reddito nelle misure di seguito disciplinate:

## A. Lavoratori già in possesso del diritto al godimento del trattamento pensionistico per anzianità

Ai lavoratori che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro siano già in possesso del diritto al godimento del trattamento pensionistico per anzianità verrà riconosciuto un incentivo all'esodo e transazione novativa pari a Euro 20.000,00 netti

## B. Lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici per anzianità

Ai lavoratori che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro siano già in possesso dei requisiti pensionistici per anzianità verrà riconosciuto un incentivo all'esodo e transazione novativa pari a Euro 25.000,00 netti.

## C. Lavoratori che raggiungeranno la contribuzione massima per il godimento del trattamento pensionistico durante la mobilità

Ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti soggettivi di contribuzione massima previsti dalla legislazione vigente per il godimento del trattamento pensionistico entro il periodo ordinario massimo di fruizione della indennità di mobilità verrà riconosciuta una integrazione economica al trattamento complessivo di mobilità (assegno di mobilità per numero di mesi spettanti), a titolo di incentivo all'esodo e transazione novativa, tale da raggiungere il 90% della retribuzione mensile netta individuale, inclusiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità, per un numero di mensilità correlato al periodo di permanenza in mobilità necessario al raggiungimento del trattamento pensionistico.

Tale integrazione sarà corrisposta con un minimo di Euro 20.000,00 netti.

D. Lavoratori collocati in mobilità senza i requisiti pensionistici di cui ai precedenti punti A, B e C

Ai lavoratori esclusi dai criteri di cui ai precedenti punti A, B e C che formalizzeranno la loro non opposizione alla collocazione in mobilità, in aggiunta al trattamento complessivo di mobilità, verrà riconosciuta una somma, a titolo di incentivo all'esodo e transazione novativa, pari a 22 mensilità nette, incrementate in relazione all'anzianità aziendale nella misura di 2 (due) mensilità nette per ogni anno di anzianità effettivamente maturato al momento della collocazione in mobilità con un massimo di 20 mensilità. Per il calcolo dell'incentivo legato all'anzianità di servizio, le frazioni di anno superiore ai sei mesi compiuti, saranno considerate anno intero, mentre le frazioni inferiori ai sei mesi non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dell'incentivo all'esodo.

E. Lavoratori dell'area Servizi Generali di Stabilimento che esprimono la loro non opposizione alla collocazione in mobilità ed il passaggio alla società terza

Ai lavoratori dell'area Servizi Generali di Stabilimento, per un massimo di 4 unità, che esprimono la loro non opposizione alla collocazione in mobilità in forma scritta entro il 3° giorno dalla presentazione della proposta formalizzata dalla Società e accetteranno la proposta di assunzione formulata dalle società appaltanti del servizio, verrà riconosciuto un importo "una tantum" a titolo di incentivo all'esodo ad integrazione del TFR corrispondente a 14 mensilità nette.

La Società, in linea con quanto previsto dall'accordo firmato il 24 marzo 2009 in sede di rinnovo del CCNL Chimico-Farmaceutico, si impegna infine, a versare direttamente al Faschim, per ciascun lavoratore, l'importo della contribuzione tale da garantire la copertura sanitaria del Faschim per ciascun mese di indennità di mobilità percepita.

Resta inteso che tutto sopra specificato è da riferirsi ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Resta infine espressamente chiarito che non avrà diritto ad alcun incentivo il personale il cui rapporto di lavoro venga a cessare a seguito di autonoma iniziativa del dipendente, così come in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Le Parti concordano di erogare le integrazioni economiche al trattamento complessivo di mobilità sopra menzionate a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa.

Tale incentivazione sarà erogata subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente, di un verbale individuale di conciliazione sindacale, ai sensi della Legge 533/1973 e degli artt. 411 cpc e 2113 cc di non opposizione alla collocazione in mobilità e quindi della risoluzione del rapporto di lavoro con rinuncia a qualsivoglia rivendicazione o pretesa ulteriore in ordine all'intercorso rapporto di lavoro, al suo svofgimento ed alla sua risoluzione.

Le Parti concordano che la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) nette verrà erogata a titolo di

transazione novativa.

Le Parti chiariscono che il calcolo della mensilità netta individuale di cui al presente accordo sarà determinato utilizzando la retribuzione del mese di Dicembre 2012, riferita agli elementi retributivi fissi dello stipendio mensile individuale: Minimo Contrattuale, Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), Scatti di Anzianità, eventuale Elemento Retributivo Individuale (ERI),

a

eventuale Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR), Premio di Produzione, eventuale Superminimo (Assorbibile e Non Assorbibile), al netto di imposte e contributi individuali dovuti. Relativamente al solo personale turnista a ciclo continuo o semiturno da almeno 3 anni, nella retribuzione mensile da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'incentivo di cui al presente accordo, verrà computata anche la media delle maggiorazioni per lavoro a turno di cui all'art. 9 del vigente CCNL, calcolata sugli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

WYETHLEDERICE S.p.

CONFINDUSTRIA DI LATINA

4

ULCE MAUIL

UGL/CHIMICI

RSU - Wyeth Lederle di Aprilia

Quelle Gartono

Chilo Dorth